

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3113 del 27/06/2019
Oggetto	Società ACR SRL in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3174 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 11979/2019/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **ACR SRL** con sede legale nel Comune di Modena Via Statale Nord 162 - Mirandola – C.F. 00778780361 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Sutter 17/19 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n. 43185 del 03/04/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 03/04/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 04/04/2019 il n. PG/2019/54935 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 06/04/2019 dalla Società **ACR SRL** dal Sig.ra Marisa Mantovani in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Modena Via Statale Nord 162 - Mirandola – C.F. 00778780361 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Sutter 17/19, per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'istanza viene presentata per una nuova attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE;**
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Visti
 Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 L.R. n. 5/06;
 L.R. 21/2012;
 L. 447/95
- Visti, altresì:
 la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista l’indizione della Conferenza dei Servizi Semplificata fatta da Arpae - SAC Ferrara con nota PG/2019/58441 del 11/04/2019;
- Visto il parere positivo della AUSL Ferrara- Dipartimento Sanità Pubblica inviato dal SUAP del Comune di Ferrara e assunto al P.G. di arpae in data 18/04/2019 con il n. PG/2019/63972;

- Vista la richiesta di integrazioni alla Società in materia di impatto acustico del Comune di Ferrara inviata dal SUAP del Comune di Ferrara e assunta al P.G. di arpae in data 19/04/2019 con il n. PG/2019/63968;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni di Arpe – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PG/2019/77008 del 15/05/2019;
- viste le integrazioni della società trasmesse dal SUAP del Comune di Ferrara e assunte al P.G. di arpae in data 18/06/2019 con il n. PG/2019/96108
- Visto il parere del Comune di Ferrara in merito all'impatto acustico, assunto al P.G. di Arpae in data 24/06/2019 con il n. PG/2019/98781;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Datto atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società **ACR SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale nel Comune di Modena Via Statale Nord 162 - Mirandola – C.F. 00778780361 - ed impianto nel Comune di Ferrara Via Sutter 17/19 per l'esercizio dell'attività di **FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHI PER LE INDUSTRIE CHIMICHE, PETROLCHIMICHE E PETROLIFERE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", denominata **E1 ed E2**
- le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura	E2 taglio al plasma
Portata (Nm ³ /h)	13.800	8.100
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	11	11

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	20
Monossido di Carbonio CO	10	5
Cromo (VI) e i suoi composti	1	1
Nichel ed i suoi composti	1	1
Cobalto ed i suoi composti	1	1
Sistema di abbattimento	--	--

3. la Società dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1** ed **E2** con **frequenza annuale**;
4. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni **E1** ed **E2**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
5. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1** ed **E2**, devono essere **messe a regime**;
6. dalla data di messa a regime delle emissioni **E1** ed **E2**, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Ferrara e ad Arpae**;
7. Le emissioni C1 2e C2 relative ai generatori di aria calda alimentati al gasolio non rientrano nell'ambito autorizzatorio in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
9. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
10. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B**.
11. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali

l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).

12. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

13. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento

14. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti ;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** tramite il SUAP per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del

presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e alla struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficiacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.